SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 6 agosto 2015.

Ordinamenti degli studi nelle scuole italiane all'estero del primo ciclo d'istruzione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – e in particolare l'art. 629 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri – e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con cui è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642 che ha definito le modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 alle scuole italiane all'estero;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2006, n. 47 e la Nota prot. n. 721 del 22 giugno 2006 aventi ad oggetto la quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 64 contenente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visti i decreti interministeriali MAE/MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e del 23 luglio 2009 n. 4716, relativi alla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 56;

Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR del 6 settembre 2012, n. 4461 relativo alle Linee Guida concernenti le modalità procedimentali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie all'estero;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 novembre 2012, n. 254, con il quale è stato adottato il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1 comma 14 che ha sostituito l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;

Considerato che le scuole italiane statali e paritarie all'estero, nel conformarsi agli ordinamenti del primo ciclo del territorio nazionale, devono tener conto delle particolari esigenze locali delle realtà in cui operano e prevedere l'inserimento di discipline locali ai fini del riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato;

Tenuto conto che il Piano dell'Offerta Formativa deve riflettere anche le esigenze del contesto culturale di riferimento e che l'inserimento nel curricolo delle singole scuole delle discipline locali deve essere realizzato, attraverso l'autonomia scolastica, in modo funzionale al successo formativo degli studenti, anche relativamente al carico orario e al carico di lavoro;

Considerato che le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio aventi valore legale in territorio nazionale e riconoscimento anche da parte delle autorità locali ai fini della prosecuzione degli studi in loco;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le scuole italiane statali e paritarie all'estero del primo ciclo conformano i rispettivi quadri orario ai piani degli studi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009, integrando le discipline dell'ordinamento locale con quelle dell'ordinamento italiano nel rispetto del tetto orario massimo fissato per ciascun segmento di scuola.

2. Le scuole di cui al comma 1 esercitano l'autonomia scolastica operando le compensazioni fra discipline che meglio rispondono alle esigenze dell'utenza, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642, di estensione dell'autonomia alle scuole italiane all'estero.

3. Resta ferma l'esigenza di assicurare il riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato dagli studenti.

Art. 2.

1. A decorrere dal medesimo anno scolastico si applicano le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, approvate con decreto ministeriale del 16 novembre 2012 n. 254, con gli adattamenti resi necessari da quanto specificato all'art. 1.

Art. 3.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il rispetto del contingente di cui all'art. 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

15A06486

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 giugno 2015.

Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l'art. 2, comma 5-*bis*, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età;

Visto che, ai sensi del citato art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»;

Visto il decreto 9 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2014;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che dispone il rifinanziamento del

«Fondo mille giovani per la cultura» previsto dal citato decreto-legge 76 del 2013, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2015;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Lineeguida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 i criteri e le modalità di accesso al Fondo applicati per l'anno 2014, in considerazione della necessità di proseguire la promozione di attività formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attività culturali;

Ritenuto pertanto di impiegare le risorse stanziate dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per tirocini formativi e di orientamento destinati, come avvenuto per il 2014, a 130 giovani particolarmente qualificati;

Ritenuto altresì, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di confermare l'importo della indennità mensile previsto nel 2014 per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento del Fondo «1000 giovani per la cultura» nella misura di 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa, come parametrato all'importo delle borse di dottorato nelle università italiane;

Ritenuto pertanto di attivare i tirocini per il 2015:

a) nell'ambito delle attività della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, in considerazione della eccezionale rilevanza dei siti;

b) nell'ambito delle attività dei Poli museali regionali, tenuto conto del ruolo strategico che i musei e le loro attività, anche a seguito della riforma del Ministero, rivestono nell'ambito di azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

c) per partecipare, anche in considerazione della necessità di elevare il tasso di internazionalizzazione della promozione e della conoscenza del patrimonio culturale della Nazione, a un progetto di censimento e catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane;

d) nei settori degli archivi e delle biblioteche nell'intero territorio nazionale, in considerazione della opportunità di promuovere la formazione di nuove risorse specializzate in tali ambiti, favorendo altresì lo sviluppo di progetti innovativi;

Decreta:

Art. 1.

«Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015

1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, rifinanziato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, avviene sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso:

a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani) - bando n. 1;

b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani) - bando n. 2;

c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani) - bando n. 3.

Art. 2.

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente:

a) per i 30 tirocini presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (bando n. 1):

archeologia;

architettura;

archivistica e biblioteconomia;

geologia;

ingegneria ambientale;

ingegneria civile;

ingegneria informatica;

scienza e tecnologia per i beni culturali;

scienze forestali e ambientali;

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di patologia del libro, nonché della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato;

b) per i 50 tirocini presso i Poli museali regionali e presso la Direzione generale Musei (bando n. 2):

archeologia;

architettura;

beni culturali;

economia;

economia e gestione dei beni culturali;

giurisprudenza;

ingegneria;

scienza e tecnologia per i beni culturali;

storia dell'arte;

tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale di patologia del libro;

c) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (bando n. 3):

archivistica e biblioteconomia;

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato.

2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Bandi di selezione e presentazione delle domande

1. Il bando di selezione n. 1 è pubblicato a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e della struttura presso cui avranno luogo i tirocini. Il bando è corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalla struttura ospitante, trasmessi alla Direzione generale Organizzazione del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. Il bando di selezione n. 2 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Il progetto formativo per i 5 tirocini destinati al censimento e alla catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane è predisposto dalla Direzione generale Musei. Con riferimento ai 45 tirocini nel settore dei musei, al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la attività formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* i Poli museali regionali presentano i relativi progetti formativi alla Direzione generale Musei, che li valuta e seleziona, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, è pubblicata unitamente al bando di selezione.

3. Il bando di selezione n. 3 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la relativa attività formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale Archivi e alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di predisporre un'offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, è pubblicata unitamente al bando di selezione.

4. I bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

5. Le domande di partecipazione devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I candidati possono indicare un ordine di preferenza tra un massimo di 3 sedi indicate nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le Direzioni generali competenti può distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture.

Art. 4.

Procedura selettiva

1. La selezione avviene per titoli e colloquio.

2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti:

a) laurea:

110 e lode - punti 14;

110 - punti 12;

109 - punti 10;

108 - punti 8;

107 - punti 4;

106 - punti 2;

b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;

c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti;

d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: fino a 20 punti;

e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti;

f) pubblicazioni: fino a 20 punti.

I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria.

4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.

5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane.

6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 45 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale Organizzazione del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.

Art. 5.

Prerequisiti

1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:

a) limite di età di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;

c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del presente decreto;

d) titolo di studio e votazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;

e) almeno un titolo di studio — tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e d) — conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (bando n. 1) è composta:

a) dal Soprintendente speciale per Pompei, Ercolano e Stabia o suo delegato, individuato tra i funzionari della Soprintendenza;

b) dal Soprintendente archeologia Campania o suo delegato, individuato tra i funzionari della Soprintendenza;

c) dal direttore dell'Archivio di Stato di Napoli o suo delegato, individuato tra i funzionari dell'Archivio di Stato;

d) da due funzionari della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, individuati dal Soprintendente.

2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati ai Poli museali regionali e alla Direzione generale Musei (bando n. 2) è composta:

a) dal Direttore generale Musei o suo delegato, individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale;

b) dal Direttore generale Educazione e ricerca o suo delegato, individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale;

c) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura designato dal CUN;

d) da due funzionari della Direzione generale Musei, individuati dal direttore generale.

3. La commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all'Archivio centrale dello Stato, all'Istituto centrale per gli Archivi, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze (bando n. 3) è composta:

a) dal direttore generale Biblioteche e istituti culturali, o suo delegato, individuato tra i dirigenti degli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale;

b) dal direttore generale Archivi o suo delegato, individuato tra i dirigenti degli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale;

c) dal componente del comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN;

d) da un funzionario della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali individuato dal Direttore generale;

e) da un funzionario della Direzione generale Archivi individuato dal direttore generale.

4. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo.

Art. 7.

Condizioni di svolgimento del tirocinio

1. La durata dei tirocini è di sei mesi.

2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.

3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Istituto ospitante, né sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternità o ferie. L'ammissione al tirocinio non dà luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con Enti pubblici territoriali, nonché con le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 8.

Normativa applicabile

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. 3193

15A06497

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2015.

Diniego del riconoscimento della Scuola Superiore per mediatori linguistici, in Atripalda. (Decreto n. 1694).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al D.M. 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.M. 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla UNIEFA con sede in Atripalda, via Vincenzo Belli n. 47, per l'istituzione di una Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Atripalda, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, rilevata la inadeguatezza dei locali nonché la mancanza di informazione riguardo alla precisa distribuzione dei diversi insegnamenti ai docenti di cui è stato fornito il *curriculum*, ha espresso parere negativo al riconoscimento della predetta Scuola nella riunione del 18 giugno 2015;

Decreta:

L'istanza presentata dalla UNIEFA con sede in Atripalda, via Vincenzo Belli n. 47, per l'istituzione di una Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Atripalda, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Capo Dipartimento: MANCINI

15A06469

DECRETO 28 luglio 2015.

Autorizzazione alla Scuola Superiore per mediatori linguistici «Prospero Moisè Loria» in Milano, ad aumentare il numero degli studenti ammissibili ed a modificare il piano degli studi. (Decreto n. 1696).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'allegato 3 al D.M. 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.D. 30 settembre 2005 con il quale la Società Umanitaria è stata autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7;

Visto il D.D. 22 ottobre 2008 con il quale la Società Umanitaria è stata autorizzata ad istituire una sede periferica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici a Genova, in Corso Mentana, 27;

Visto il D.D. 8 giugno 2012 con il quale la predetta Scuola chiede il cambio di denominazione da Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Società Umanitaria» in Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Prospero Moisè Loria»;

Visto il D.M. 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la Scuola in questione ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 35 a 120 unità e, per l'intero ciclo, da 105 a 360 unità, nonché la modifica del piano degli studi con conseguente attivazione del curriculum in «Interpretariato di Conferenza» e del curriculum in «Interpretariato per il Business Management e l'Internazionalizzazione delle Imprese»;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 giugno 2015 nel quale si approva l'aumento del numero degli studenti, nonché il curriculum di «Interpretariato per il Business Management e l'Internazionalizzazione delle Imprese»;

Considerato che la Commissione tecnico-consultiva, nella stessa seduta del 18 giugno 2015, ha dato parere negativo all'attivazione del curriculum «Interpretariato di conferenza» poiché appartenente alla classe di Laurea Magistrale LM 94;

Decreta:

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisé Loria, con sede a Milano, Via Daverio, 7, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 35 a 120 unità e, per l'intero ciclo, da 105 a 360 unità.

È autorizzata alla modifica del piano degli studi, con attivazione del curriculum in «Interpretariato per il Business Management e l'Internazionalizzazione delle Imprese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Capo Dipartimento: MANCINI

15A06470

DECRETO 28 luglio 2015.

Diniego del riconoscimento della Scuola Superiore per mediatori linguistici, in Vibo Valentia. (Decreto n. 1682).

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della Mediazione Linguistica» di cui all'allegato 3 al D.M. 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.M. 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto Criminologia.it con sede in Vibo Valentia, Via Ruggero il Normanno, complesso monumentale di Santa Chiara, per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici con sede a Vibo Valentia, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, rilevata la evidente sproporzione tra numero studenti previsto e le strutture e attrezzature presentate, nonché l'elevato numero di studenti rispetto a quello stabilito dalla corrispondente classe di laurea, ha espresso parere negativo al riconoscimento della predetta Scuola nella riunione del 10 giugno 2015;

Decreta:

L'istanza presentata dall'Istituto Criminologia.it con sede in Vibo Valentia, Via Ruggero il Normanno, complesso monumentale di Santa Chiara, per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici con sede a Vibo Valentia, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 28 luglio 2015

Il Capo Dipartimento: MANCINI

15A06471

DECRETO 29 luglio 2015.

Programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – a.a. 2015/2016. (Decreto n. 517).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2015, n. 463 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015-16;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2015, n. 464 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015-16;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

Visto l'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento giuridico, da parte degli Atenei, dei posti disponibili per l'anno accademico 2015-16, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264 del 1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere n. 7 del 3 luglio 2015 espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce degli esiti della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2015-2016, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, riducendo l'offerta formativa degli Atenei al fine di riequilibrarla in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento, in modo tale che comunque la riduzione dei posti non ecceda il 15% rispetto all'offerta formativa deliberata dai singoli Atenei;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 586 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015, citate in premessa, non possono essere coperti dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2015

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2015-2016

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.***	***Non comunitari non soggiornanti***
Bari	297	3
Bari (Lingua inglese)	22	8
Bologna	340	40
Brescia	209	16
Cagliari	188	7
Catania	270	3
Catanzaro "Magna Graecia"	240	24
Chieti - "G. D'Annunzio"	180	10
del Molise	75	5
Ferrara	151	2
Firenze	330	20
Foggia	75	5
Genova	250	25
L'Aquila	115	5
Messina	183	10
Milano	350	2
Milano (Lingua inglese)	34	16
Milano Bicocca	135	7
Milano Cattolica "S. Cuore"	270	0
Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese)	50	2
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	100	0
Milano "Vita e Salute S.Raffaele" (Lingua inglese)	36	36
Milano Humanitas (Lingua inglese)	80	40
Modena e Reggio Emilia	111	11
Napoli "Federico II"	421	9
Napoli "Federico II" (Lingua Inglese)	25	0
Napoli Seconda Università	430	0
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	8	22
Padova	378	22
Palermo	297	2
Parma	206	20
Pavia	190	10
Pavia (Lingua inglese)	60	40
Perugia	190	17
Pisa	236	6
Politecnica delle Marche	150	10
Roma "La Sapienza" Policlinico	552	48
Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	35	10
Roma "La Sapienza" Polo Pontino	121	2
Roma "La Sapienza" S. Andrea	160	5
Roma - "Tor Vergata"	220	12
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	20	5
Roma - Campus Bio-Medico	120	2
Salerno	146	0
Sassari	112	11
Siena	231	9
Torino	389	1
Torino sede Orbassano	100	2
Trieste	121	13
Udine	90	2
Varese "Insubria"	159	1
Vercelli "Avogadro"	95	5
Verona	177	3
Totale	**9.530**	**586**

15A06505

DECRETO 7 agosto 2015.

Chiusura della graduatoria dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2014/2015. (Decreto n. 585).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 febbraio 2014, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2014, n. 55, concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2014-15»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2014, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2014, n. 59, concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2014/2015»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2014, n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2014, n. 76, recante «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria A.A. 2014/2015»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 10 marzo 2014, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2014, n. 76, concernente «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia A.A. 2014/2015»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2014, n. 591, riguardante «Manifestazione di interesse all'immatricolazione dei candidati in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui ai decreti ministeriali n. 85/2014 e n. 140/2014»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2014, n. 757, recante «Proroga del termine di chiusura delle graduatorie nazionali di cui ai decreti ministeriali n. 85/2014 e n. 140/2014»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2014, n. 901, concernente «Scorrimenti delle graduatorie di cui ai decreti ministeriali n. 85/2014 e n. 140/2014»;

Considerato che, con la definizione delle graduatorie dei posti residui di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 901/2014, si sono chiuse le immatricolazioni per l'anno accademico 2014/2015 per i corsi di laurea in medicina veterinaria, in medicina e chirurgia in lingua inglese e per i corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Ritenuto di procedere alla chiusura delle immatricolazioni per l'anno accademico 2014/2015 per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria pubblicata il 20 maggio 2014 si chiude alla data del 25 agosto 2015.

2. Tutti i candidati in posizione utile che alla data del 25 agosto 2015 hanno confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 901/2014 diventano «assegnati» e sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine perentorio del 28 agosto 2015 nella sede di assegnazione.

Art. 2.

1. Entro il giorno 31 agosto 2015 le università comunicano, attraverso il sito riservato, eventuali rinunce avvenute a seguito dell'immatricolazione al fine della definizione della graduatoria dei posti residui di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 901/2014.

2. I candidati che hanno espresso la conferma di interesse nei termini di cui all'art. 1 e che risultano non ancora immatricolati sono inseriti in graduatoria e assegnati alla prima preferenza utile, secondo l'ordine di preferenza espresso all'atto dell'iscrizione alla prova di accesso, nel limite dei posti residui comunicato dalle università.

3. I candidati assegnati di cui al comma 2 hanno 4 (quattro) giorni, incluso il giorno dell'assegnazione ed esclusi il sabato ed i festivi, per perfezionare l'immatricolazione, pena l'esclusione.

4. I candidati che, decorso il termine di cui all'art. 2, comma 3, non risultano immatricolati decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.

Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

15A06502

DECRETO 7 agosto 2015.

Programmazione dei posti ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie – a.a. 2015/2016. (Decreto n. 584).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-*ter*, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e, in particolare, l'art. 46, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, attinente alle «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009 n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni, recanti «Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016, previsto dalle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, trasmessa dallo stesso Ministero della salute in data 5 maggio 2015 alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome in vista dell'Accordo formale;

Visto l'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 7 maggio 2015, rep. n. 86/CSR;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

Tenuto conto dell'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264 del 1999, nonché dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

Considerato che la formazione acquisita nelle lauree magistrali nelle professioni sanitarie è strettamente correlata alle funzioni dirigenziali nella relativa area professionale;

Ritenuto di poter accogliere nell'anno accademico 2015/2016 integralmente l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca reso con delibera presidenziale n. 7 del 3 luglio 2015;

Sentito il Ministero della salute nelle riunioni congiunte del 18 e 22 giugno 2015;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2015/2016 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe LM/SNT 1

Scienze Infermieristiche e Ostetriche - n. 1.020

Classe LM/SNT 2

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 565

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 351

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 85

Classe LM/SNT 4

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 260

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva di cui al contingente definito per l'anno accademico 2015-2016 richiamato in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito formata secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale sulle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Numero posti disponibili per gli accessi ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39
a.a. 2015-2016

Regioni / Atenei	Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT 1	Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT 2	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT 4
Chieti	33				
L'Aquila	50	50	25	25	30
ABRUZZO	**83**	**50**	**25**	**25**	**30**
Catanzaro					
CALABRIA					
Napoli Federico II	25	20	25	10	20
Napoli Seconda Università	40				
CAMPANIA	**65**	**20**	**25**	**10**	**20**
Bologna	25				15
Ferrara	30	25	25		
Modena e Reg. Emilia	25				
Parma	25				
EMILIA ROMAGNA	**105**	**25**	**25**	**0**	**15**
Roma La Sapienza (Farm e Med)	90	25	30		10
Roma La Sapienza (Med e Odont)			35	30	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	48	24	24		
Roma "Tor Vergata"	60	60	40		
LAZIO	**198**	**109**	**129**	**30**	**10**
Genova	20	15			
LIGURIA	**20**	**15**			
Brescia	20				
Milano	25	25	30	20	20
Milano Bicocca	30				
Pavia	15				
LOMBARDIA	**90**	**25**	**30**	**20**	**20**
Politecnica delle Marche	45				
MARCHE	**45**				
Campobasso	30				25
MOLISE	**30**				**25**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	50				
Torino	25	15	12		20
PIEMONTE	**75**	**15**	**12**		**20**
Bari	20				20
PUGLIA	**20**				**20**
Cagliari		40	**0**		50
Sassari					
SARDEGNA		**40**	**0**		**50**
Catania	49	39			
Messina		50	50		
Palermo	40	50			
SICILIA	**89**	**139**	**50**		
Firenze	70	25	30		30
Pisa	20	15			
Siena	20	15			
TOSCANA	**110**	**55**	**30**		**30**
Perugia		30			
UMBRIA		**30**			
Padova	20	20	25		20
Verona	35	22			
VENETO	**55**	**42**	**25**		**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	35				
Totale Nazionale	**1.020**	**565**	**351**	**85**	**260**

15A06503

DECRETO 7 agosto 2015.

Definizione modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie – a.a. 2015/2016. (Decreto n. 583).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-*ter*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riguardante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. *a)* e l'art. 4;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, attinente alla «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e, in particolare, l'art. 46, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Visti i decreti del Ministro della sanità emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'art. 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2001, n. 118, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009 n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009 n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Viste le disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2015-2016;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2015-2016, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna Università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 22 ottobre 2015 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art. 5.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti tutelati dalla legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170 del 2010 citate nelle premesse.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *1*

Programmi relativi alla prova di ammissione
ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Anno accademico 2015-2016

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

15A06504

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 agosto 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo, l'Ufficio di sorveglianza di Livorno, l'Ufficio di sorveglianza di Siena, l'Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l'Ufficio di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Udine e l'Ufficio di sorveglianza di Varese - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Trieste, nell'Ufficio di sorveglianza di Agrigento, nell'Ufficio di sorveglianza di Cuneo, nell'Ufficio di sorveglianza di Livorno, nell'Ufficio di sorveglianza di Siena, nell'Ufficio di sorveglianza di Spoleto, nell'Ufficio di sorveglianza di Trieste, nell'Ufficio di sorveglianza di Udine e nell'Ufficio di sorveglianza di Varese, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo, l'Ufficio di sorveglianza di Livorno, l'Ufficio di sorveglianza di Siena, l'Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l'Ufficio di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Udine e l'Ufficio di sorveglianza di Varese, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Agrigento, Sciacca, Cuneo, Livorno, Grosseto, Siena, Spoleto, Terni, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio e Varese;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo, l'Ufficio di sorveglianza di Livorno, l'Ufficio di sorveglianza di Siena, l'Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l'Ufficio di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Udine e l'Ufficio di sorveglianza di Varese.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A06492

DECRETO 12 agosto 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Messina e l'Ufficio di sorveglianza di Messina - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Messina e nell'Ufficio di sorveglianza di Messina, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Messina e per l'Ufficio di sorveglianza di Messina, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Messina e l'Ufficio di sorveglianza di Messina.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A06493

DECRETO 12 agosto 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposi-

zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Bari e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Bari e per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Bari, Foggia, Trani, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A06494

DECRETO 12 agosto 2015.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Milano e nel Tribunale per i minorenni di Trieste, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Milano e per il Tribunale per i minorenni di Trieste, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A06495

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS materno - infantile «Burlo Garofolo», in Trieste.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, e successive modificazioni, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi», con sede legale in Trieste, via dell'Istria n. 65/1, per la disciplina «Materno infantile»;

Visto l'atto aziendale adottato con decreto del direttore generale n. 275 del 14 dicembre 2011, nel quale, tra l'altro, è stata indicata la nuova denominazione dell'Ente: «Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino»;

Viste le note prot. n. 5332 dell'8 luglio 2014 e prot. n. 5565 del 17 luglio 2014, con le quali l'Istituto «Burlo Garofolo» ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Materno infantile»;

Vista la delibera n 748 del 24 aprile 2015 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha riconosciuto che l'assetto organizzativo dell'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste è da ritenersi compatibile in relazione sia agli standard del numero di posti letto per acuti per abitante nella regione che con la tipologia di posti letto, strutture ambulatoriali e diagnostiche soggette al riconoscimento del carattere scientifico, nonché coerente con gli impegni di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 1° dicembre 2014 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 13 ottobre 2014 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6446 del 24 giugno 2015 con la quale il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino», con sede in Trieste, alla via dell'Istria 65/1, per la disciplina «Materno infantile».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 27 luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A06292

DECRETO 27 luglio 2015.

Conferma del riconoscimento dell'IRCCS «Centro di riferimento oncologico», in Aviano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, e successive modificazioni, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con il Presidente della regione Friuli - Venezia Giulia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico del Centro di Riferimento Oncologico, con sede legale in Aviano (PN), alla via Franco Gallini n. 2, per la disciplina specialistica di «Oncologia»;

Vista la nota del 17 aprile 2014 con la quale il Centro di Riferimento Oncologico ha tramesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di «Oncologia»;

Vista la delibera n 747 del 24 aprile 2015 con la quale la regione Friuli – Venezia Giulia ha riconosciuto che l'assetto organizzativo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è da ritenersi compatibile in relazione sia agli standard del numero di posti letto per acuti per abitante nella regione che con la tipologia di posti letto, strutture ambulatoriali e diagnostiche soggette al riconoscimento del carattere scientifico, nonché coerente con gli impegni di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato istituto in data 22 novembre 2014 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 8 ottobre 2014 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6446 del 24 giugno 2015 con la quale il Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Centro di Riferimento Oncologico, con sede in Aviano (PN), alla via F. Gallini n. 2, per la disciplina di «Oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 27 luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A06293

DECRETO 31 luglio 2015.

Istituzione di un elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», e successive modificazioni;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento «Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 25 marzo 2015 (rep. atti n. 58/CSR), di seguito «accordo»;

Visti in particolare il punto 3 del predetto accordo nonché il punto 5 del relativo allegato A, che prevedono, fra l'altro, l'istituzione da parte del Ministero della salute, con proprio decreto, di un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati per le visite di verifica per i centri di PMA, indicando i criteri per l'inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco, nonché le modalità e la periodicità di aggiornamento dello stesso da parte del Centro nazionale trapianti;

Sentito il Centro nazionale trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di PMA

1. Ai sensi del punto 3 dell'accordo, è istituito l'elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 191/2007.

2. Il Centro nazionale trapianti (CNT) provvede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 1 nonché al suo aggiornamento di norma con cadenza biennale. A tal fine, il CNT cura la formazione e il continuo aggiornamento dei valutatori, nonché verifica il mantenimento delle loro competenze, in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei.

3. Il CNT provvede alla formazione del primo elenco nazionale alla conclusione del primo corso di formazione previsto dall'allegato A dell'accordo.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 è riportata la situazione di ogni iscritto in ordine al percorso formativo specifico svolto e alle attività di verifica effettuate.

Art. 2.

Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco

1. Il CNT cura l'inserimento e la permanenza dei valutatori nell'elenco di cui all'art. 1 secondo i criteri di cui rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'appendice 3 dell'accordo.

Art. 3.

Sospensione temporanea e cancellazione dall'elenco

1. Il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 2 comporta la sospensione temporanea dall'elenco di cui all'art. 1. In tali casi il CNT comunica alla regione o provincia autonoma interessata l'avvenuta sospensione per il mancato rispetto dei predetti requisiti. La regione o la provincia autonoma interessata fornisce al CNT, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli elementi di valutazione per la permanenza o la cancellazione definitiva del valutatore dall'elenco.

2. In caso di motivate e documentate situazioni di salute, personali o lavorative, di un valutatore già iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, la regione o la provincia autonoma di appartenenza ne da tempestiva comunicazione al CNT ai fini della conseguente sospensione temporanea. Per la revoca della sospensione temporanea, la regione o la provincia autonoma invia specifica richiesta al CNT, che valuta l'eventuale necessità di un aggiornamento delle competenze del valutatore.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le richieste di cancellazione definitiva dall'elenco devono essere comunicate tempestivamente al CNT dalla regione o provincia autonoma di appartenenza del valutatore interessato.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le attività previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A06501

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/14, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Regne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state stabilite le disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 702/2014;

Considerato che il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, unitamente al decreto direttoriale 26 maggio 2015 citati, sono stati comunicati in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ed in particolare l'art. 5, comma 1, dove è stabilito, tra l'altro, che «Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della regione Piemonte di declaratoria per l'applicazione, nei territori della Provincia di Verbano - Cusio - Ossola danneggiati dalle piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e del decreto 16 maggio 2015 citati;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Verbano-Cusio-Ossola:

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2014 al 17 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Verbania.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ed al decreto 26 maggio 2015, richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: MARTINA

15A06498

DECRETO 12 agosto 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/14, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state stabilite le disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato, coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014;

Considerato che il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, unitamente al decreto direttoriale 26 maggio 2015 citati, sono stati comunicati in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Visto il decreto di declaratoria del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 2015, con il quale in accoglimento della proposta regionale è stata riconosciuta l'eccezionalità delle piogge alluvionali che nei giorni dal 9 ottobre 2014 al 15 novembre 2014 hanno colpito i territori delle Province di Genova e Savona, limitatamente ai danni causati alle strutture aziendali mentre, in assenza di una base giuridica, non è stato possibile riconoscere i danni alle produzioni agricole presentati con la medesima istanza;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ed in particolare l'art. 5, comma 1, dove è stabilito, tra l'altro, che «Nei territori

colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Riesaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della regione Liguria di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Genova e Savona danneggiati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 9 dicembre 2014 al 15 novembre 2014, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale a fronte dei danni alle produzioni agricole;

Considerato che non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e del decreto 16 maggio 2015 citati;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Genova:

Piogge alluvionali dal 9 ottobre 2014 al 15 novembre2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Arenzano, Bogliasco, Campo Ligure, Carasco, Casella, Chiavari, Cogorno, Genova, Leivi, Lumarzo, Montoggio, Ne, Neirone, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, SORI.

Savona:

Piogge alluvionali dall'11 novembre 2014 al 15 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Albenga, Ceriale.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ed al decreto 26 maggio 2015, richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il Ministro: MARTINA

15A06499

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service Group Bologna Società cooperativa in liquidazione», in Malalbergo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Service Group Bologna Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio

al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.770.037,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.973.36890 ed un patrimonio netto negativo di € -205.983,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Service Group Bologna Società cooperativa in liquidazione», con sede in Malalbergo (Bologna) (codice fiscale 02387901206) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Tinti (C.F. TNT CLD 51L21 A324K), nato a Anzola dell'Emilia (Bologna) il 21 luglio 1951, e domiciliato in Bologna, via Zanolini, n. 36 AB.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06425

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blue System Società Cooperativa», in Montenero di Bisaccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Blue System Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.699,00, si riscontra una massa debitoria di € 323.991,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 321.292,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Blue System Società Cooperativa», con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), (codice fiscale 01629160704) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisanna Antonella Consilvio, (co-

dice fiscale CNSLNN70B57E372G) nata a Vasto (Chieti) il 17 febbraio 1970, e domiciliata in Montesilvano (Pescara), via Salentina n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06419

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adria Motors Società cooperativa», in Termoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Adria Motors Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione aggiornata al 30 novembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 79.892,93, si riscontra una massa debitoria di € 434.680,81 ed un patrimonio netto negativo di € - 362.044,21;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adria Motors Società Cooperativa», con sede in Termoli (Campobasso), (codice fiscale 01564390704) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisanna Antonella Consilvio, (codice fiscale CNSLNN70B57E372G) nata a Vasto (Chieti) il 17 febbraio 1970, e domiciliata in Montesilvano (Pescara), via Salentina n. 26.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06420

DECRETO 28 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «YO-YO Società cooperativa sociale», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società «YO-YO società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 gennaio 2013 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 13.322,00, si riscontra una massa debitoria di € 56.149,00 ed un patrimonio netto negativo di - € 62.195,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «YO-YO Società cooperativa sociale», con sede in Decimomannu (CA), codice fiscale 02516300924, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962 (C.F. CDDCRD62A29G113F), e domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06424

DECRETO 31 luglio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Onlus Società cooperativa Mediaservizi a resp. limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2011, n. 127/SAA/2011 con il quale la «Onlus Società Cooperativa Mediaservizi a resp. limitata» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Pietro Osnato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 2 febbraio 2015 con la quale l'avv. Pietro Osnato rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978 (C.F. MRC LCU 78T61 H501L) ivi domiciliata, in via Caffaro n. 71, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Onlus Società Cooperativa Mediaservizi a resp. limitata» con sede in Roma (c.f. 05852391001) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale dell'8 novembre 2011, n. 127/SAA/2011, in sostituzione dell'avv. Pietro Osnato, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06421

DECRETO 31 luglio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Finarve società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2011, n. 128/SAA/2011 con il quale la «Finarve Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Pietro Osnato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta il 2 febbraio 2015 con la quale l'avv. Pietro Osnato rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978 (C.F. MRC LCU 78T61 H501L) ivi domiciliata, in via Caffaro n. 71, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Finarve Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma (c.f. 02217320304) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale dell'8 novembre 2011, n. 128/SAA/2011, in sostituzione dell'avv. Pietro Osnato, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06422

DECRETO 31 luglio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Dolce Casa», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Dolce Casa» con sede in Perugia (PG) (codice fiscale 80016060545), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Calabrese, nato a Perugia il 16 agosto 1969 (codice fiscale CLBFPP69M16G478I), ed ivi domiciliato in via delle Prome n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06423

DECRETO 5 agosto 2015.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «I.B.I.S. - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma n. 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica straordinaria concluso il 12 maggio 2014 e del successivo verbale di accertamento concluso in data 2 ottobre 2014 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale, cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. nei confronti della cooperativa I.B.I.S. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive è emerso che l'ente, iscritto all'Albo nazionale delle società cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, con atto a rogito del notaio Pietro Mazza, in data 30 maggio 2013, aveva deliberato la perdita volontaria dei requisiti di mutualità prevalente, sopprimendo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c.;

Preso atto che con assemblea del 7 maggio 2014 la cooperativa aveva approvato il bilancio straordinario, verificato senza rilievi da parte della società di revisione TREVOR s.r.l. ma non aveva ottemperato alla prescrizione di effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario, ai sensi dell'art. 2545-*octies* c.c.;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 28 settembre 2005 a tenore del quale «la soppressione delle clausole mutualistiche statutarie, in una cooperativa a mutualità prevalente, concretizza la fattispecie di cui all'art. 17 della legge n. 388/2000, con conseguente immediato obbligo di devoluzione del patrimonio sociale» e che tale orientamento è stato, peraltro, condiviso dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 6153/2006 del 13 febbraio 2006;

Considerato che la cooperativa era stata diffidata dagli ispettori a provvedere alla variazione dell'iscrizione nella sezione a mutualità non prevalente dell'Albo delle società cooperative e ad effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;

Tenuto conto che in sede di accertamento gli ispettori hanno riscontrato che l'ente non aveva ottemperato alle prescrizioni della diffida e precisamente non aveva provveduto alla variazione dell'iscrizione nella sezione a mutualità non prevalente dell'Albo delle Società cooperative né ad effettuare la devoluzione del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;

Considerato che nel giudizio conclusivo gli ispettori prendevano atto che il legale rappresentante dichiarava che l'ente non possedeva le risorse economiche per poter effettuare il versamento ma che avrebbe potuto assolvere all'obbligo rateizzando l'importo, con ciò implicitamente accogliendo la contestazione degli ispettori.

Vista la nota ministeriale n. 0066517 inviata via PEC in data 12 maggio 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la nota pervenuta a mezzo pec in data 25 giugno 2015 con la quale il rappresentante legale della cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto con le quali rappresentava che la mancata devoluzione del valore effettivo del patrimonio come risultante dal bilancio straordinario non concreta i presupposti della irregolarità di gestione e che solo la trasformazione in società lucrativa comporta l'obbligo della devoluzione del valore effettivo del patrimonio risultante dal bilancio straordinario;

Considerato che tali controdeduzioni, che si basano su argomentazioni destituite da fondamenti giuridici, non fanno mutare l'orientamento di questa Direzione generale;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole in merito all'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «I.B.I.S. - Società coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma (RM), C.F. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (C.F. LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato, via Antonino Pio n. 65, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematich evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 5 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06478

DECRETO 5 agosto 2015.

Revoca dell'amministratore unico della «Santa Maria società cooperativa agricola», in Corigliano Calabro e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo Unione nazionale cooperative italiane conclusa il 10 ottobre 2014 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 9 dicembre 2014, dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa «Santa Maria Società cooperativa agricola» le seguenti criticità:

omessa approvazione e omesso deposito del Regolamento previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

mancata esibizione dei libri sociali;

omesso versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2013/2014 comprensivo di sanzione per ritardato pagamento ed interessi legali;

omesso versamento del 3% sugli utili conseguiti nell'esercizio 2013 comprensivo di interessi legali;

Vista la nota ministeriale n. 0095807 inviata via PEC in data 18 giugno 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Santa Maria Società cooperativa agricola», con sede in Corigliano Calabro (CS) C.F. 01537430033, costituita in data 3 settembre 2013, C.F. 03276690785, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRRLVI67A52D086X, con studio in Oriolo (CS), via Roma n. 184, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 5 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06479

DECRETO 5 agosto 2015.

Revoca dell'amministratore unico della società cooperativa «Licola Bus», in Pozzuoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di mancata revisione ministeriale conclusa in data 14 gennaio 201 con la proposta di gestione commissariale nei confronti della cooperativa «Licola Bus»;

Considerato che dalle risultanze ispettive si rileva che la cooperativa si è sottratta alla revisione, che l'ispettore non ha potuto accedere alla documentazione necessaria al fine di verificare la corretta gestione della cooperativa, nonostante formale richiesta inviata con raccomandata in data 20 novembre 2014 e successiva diffida a consentire l'ispezione, trasmessa il 27 novembre 2014 ed entrambe regolarmente notificate;

Tenuto conto che la cooperativa ha manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, riscontrato anche nel precedente verbale di mancata revisione conclusa in data 31 ottobre 2012;

Vista la nota ministeriale n. 0086342 inviata via PEC in data 9 giugno 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della soc. coop. «Licola Bus», con sede in Pozzuoli (NA) (C.F. 04245601218), costituita in data 9 luglio 2002 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977 (C.F. CSTGLC77E05F839N), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), in via degli Olmi n. 8, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 5 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06480

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 agosto 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 278).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 è stato esteso al territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Auronzo interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 4 agosto 2015;

Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in euro 2.000.000,00 le ulteriori risorse da destinare all'emergenza in oggetto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dai predetti eventi verificatisi il 4 agosto 2015;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota prot. 331842 del 13 agosto 2015;

Dispone:

Art. 1.

Estensione poteri Commissario delegato

1. Per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui in premessa, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 è autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui alla medesima ordinanza, integrando il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare di cui all'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente provvedimento, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015 come integrate con le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 citata in premessa, che confluiscono nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A06485

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 1060/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Novartis Europharm Ltd» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 aprile 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 maggio 2015;

Vista la deliberazione n. 19 in data 30 giugno 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: orticaria cronica spontanea (CSU) XOLAIR è indicato, come terapia aggiuntiva, per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a dodici anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1 del medicinale «Xolair» (omalizumab) sono rimborsate come segue:

confezione: «150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 1 siringa preriempita, A.I.C. n. 036892089/E (in base 10), 135VFT (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 369,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 609,99.

Applicazione di uno sconto sul prezzo ex factory (decorrente dalla data di pubblicazione della determinazione in *Gazzetta Ufficiale*) e, dopo dieci mesi, di un ulteriore sconto, per tutte le indicazioni rimborsate, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xolair» (omalizumab) è la seguente: per l'indicazione orticaria cronica spontanea (CSU).

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - allergologo, pediatra, dermatologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determinazione (allegato 1), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA

per la prescrizione di **XOLAIR (omalizumab)**
(orticaria cronica spontanea)

Centro prescrittore: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________ *Età (anni)*: ____________

Peso (kg): _____ *Sesso*: M ☐ F ☐ *Codice Fiscale*: ______________________________

Indirizzo: ______________________________ *Recapito telefonico*: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale oppure Pediatra di libera scelta ______________________________

Xolair (Omalizumab) è indicato come terapia aggiuntiva per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in soggetti adulti o adolescenti (età uguale o superiore a 12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1.

La diagnosi è effettuata sulla base della storia clinica, della frequenza e durata delle manifestazioni, dalla mancata identificazioni di cause e fattori scatenanti dopo la valutazione clinica e laboratoristica. La diagnosi differenziale viene effettuata rispetto ad altre forme di orticaria (vasculite, associata a disordini sistemici etc).

La resistenza al trattamento con antistaminici viene determinato mediante **UAS** (Urticaria Activity Score) e **UAS 7** (Urticaria Activity Score durante 7 giorni), **i cui valori dovranno essere rispettivamente > 3 e > 16**

Criteri di eleggibilità

Orticaria cronica idiopatica definita come presenza di manifestazioni pomfoidi da almeno 6 settimane senza che sia stato possibile identificare una causa scatenate sulla base anamnestica e di tests allergologici, fisici e esami di laboratorio resistente al trattamenti con antistaminici H1 (non sostanziale modifica delle manifestazioni cliniche), somministrati alle massime dosi consentite per almeno 30 giorni.

Durata sintomatologia:

____

Test eseguiti:

Prist test ______

prick test______

test orticaria fisica _____

test esposizione ______

altro ______

Esami ematochimici eseguiti:

____

____

Sintomatologia all'inizio del trattamento:

____

____

Resistenza agli antistaminici dimostrata da:

- UAS (Urticaria Activity Score) _______UAS 7 __________

Terapia farmacologica in atto alla prescrizione:

____

Schema terapeutico

Posologia Xolair	ogni 4 settimane
Dosaggio iniziale	☐ 150 mg sottocute
	☐ 300 mg sottocute
Durata prevista Trattamento	________________________
Numero confezioni	________________________

Proseguimento terapia

La terapia con omalizumab potrà proseguire solo in caso di un significativo miglioramento della sintomatologia dopo 3 somministrazioni.

La risposta al trattamento deve essere definito sulla base di una valutazione clinica che includa: il controllo delle manifestazioni, la sintomatologia pruriginosa, la qualità della vita, il mancato ricorso a interventi medici non programmati, la valutazione globale dell'efficacia del trattamento.

Valutazione clinica globale sull'efficacia del trattamento

☐ **Eccellente (1)** (controllo completo delle manifestazioni)

☐ **Buona (2)** (miglioramento marcato >75% su quadro clinico e valori di UAS e UAS 7 rispetto al pre-trattamento)

☐ **Moderata (3)** (miglioramento rilevabile >50% su quadro clinico e valori di UAS e UAS 7 rispetto al pre-trattamento)

☐ Scarsa (4) (nessuna apprezzabile modificazione)

☐ Peggioramento (5)

La valutazione della risposta terapeutica verrà determinata come **percentuale di modifica dello UAS e UAS 7 rispetto ai valori pre-trattamento**. La terapia in caso di *'controllo completo '* (**Eccellente 1**) oppure *'miglioramento marcato'* (**Buona 2**) oppure *'miglioramento rilevabile'* (**Moderata 3**).

Il trattamento non potrà superare le 24 settimane. In caso di risposta *'scarsa'* o *'peggioramento'* il farmaco non è rimborsabile SSN.

Data ____/____/____ **Timbro e firma del clinico prescrittore**

____

La possibilità di un **secondo ciclo di terapia** potrà essere valutata dopo almeno 8 settimane dalla sospensione del primo ciclo se la sintomatologia risulta ancora non controllabile con antistaminici H1 e raggiunge valori di UAS e UAS 7 analoghi (+/-25%) rispetto a quelli pre-trattamento.
Il nuovo ciclo terapeutico non potrà superare le 20 settimane con verifica del risultato terapeutico dopo 3 somministrazioni.

15A06254

DETERMINA 31 luglio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1059/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Farmavox S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Congescor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Farmavox S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 043706011;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 20 aprile 2015 e 15 giugno 2015;

Vista la deliberazione n. 14 del 21 maggio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONGESCOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg, A.I.C. n. 043706011 (in base 10), 19PTNV (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,38; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,88.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

15A06255

DETERMINA 31 luglio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1058/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Norvasc;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati s.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 039342062;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Norvasc nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg compresse» 14 compresse - AIC n. 039342062 (in base 10) 15JMZG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NORVASC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

15A06256

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2015.

Designazione ai sensi del d.lgs. n. 210/2001 del servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli e operato mediante la piattaforma T2S e revoca della designazione dei sistemi di regolamento gestiti dalla Monte Titoli: Express II, Servizio di gestione accentrata limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro e X-COM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto, l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») che prevede la designazione, da parte della Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa («CONSOB»), dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2) dello stesso decreto nonché la revoca, con le medesime modalità, della designazione dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Visto il «Regolamento del Servizio di liquidazione gestito dalla Monte titoli e operato mediante la piattaforma T2S» adottato dalla Monte titoli S.p.a. e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 46 del Provvedimento unico Banca d'Italia e CONSOB del 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione»;

Considerato che a decorrere dalla migrazione della Monte titoli alla piattaforma di regolamento dei titoli Target 2 Securities (T2S) i servizi di liquidazione offerti dalla Monte titoli saranno esternalizzati a T2S e operati unicamente per il tramite di tale piattaforma;

D'intesa con la CONSOB;

Dispone:

È designato il seguente sistema: «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte titoli S.p.a. e operato mediante la piattaforma T2S».

È revocata la designazione dei seguenti sistemi gestiti dalla Monte titoli S.p.a.:

«Servizi di liquidazione Express II»;

«Servizio di gestione accentrata limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro»;

«Servizio di liquidazione X-COM».

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della migrazione della Monte titoli alla piattaforma di regolamento dei titoli Target 2 Securities.

Roma, 27 luglio 2015

Il Capo del Dipartimento mercati e sistemi di pagamento
ZAUTZIK

15A06067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Krka».

Estratto determina n. 1071/2015 del 4 agosto 2015

Medicinale: DULOXETINA KRKA;

Titolare AIC: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

Confezioni:

«30 mg Capsule rigide gastroresistenti» 7 Capsule in blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859014 (in base 10) 19UH26 (in base 32);

«30 mg Capsule rigide gastroresistenti» 28 Capsule in blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859026 (in base 10) 19UH2L (in base 32);

«60 mg Capsule rigide gastroresistenti» 7 Capsule in Blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859053 (in base 10) 19UH3F (in base 32);

«60 mg Capsule rigide gastroresistenti» 28 Capsule in Blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859065 (in base 10) 19UH3T (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula rigida gastro-resistente.

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 30 mg, 60 mg di duloxetina (come duloxetina cloridrato).

Eccipienti:

Contenuto della capsula;

Sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais);

Ipromellosa 6 cP;

Saccarosio;

Ipromellosa ftalato;

Talco (E553b);

Trietilcitrato (E1505);

Involucro della capsula;

Gelatina (E441);

Il biossido di titanio (E171);

Indigotina (E132);

Ossido di ferro giallo (E172) - solo in 60 mg capsule;

Ink (gommalacca (E904), ossido di ferro nero (E172));

Produzione principio attivo:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto-Slovenia;

Sci Pharmtech, Inc. 186-2, Hai-Hu-Tsun, Lu-Chu-Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338 186-2 Taiwan;

Produzione: Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto-Slovenia;

Confezionamento primario e secondario:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto-Slovenia;

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven-Germania;

Confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Pontaccio 14, 20121 Milano, Italia;

Controllo dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto-Slovenia;

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven-Germania;

Krka, d.d., Novo mesto Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, 8501 Novo mesto-Slovenia;

Labor L+S AG Mangelsfeld 4,5,6; 97708 Bad Bocklet-Großenbrach-Germania;

Rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto-Slovenia;

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven-Germania;

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Duloxetina Krka è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg Capsule rigide gastroresistenti» 7 Capsule in blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859014 (in base 10) 19UH26 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42;

«30 mg Capsule rigide gastroresistenti» 28 Capsule in blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859026 (in base 10) 19UH2L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17;

«60 mg Capsule rigide gastroresistenti» 28 Capsule in Blister Opa/Al/Pe+DES/Al/Pe - AIC n. 043859065 (in base 10) 19UH3T (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,34.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Duloxetina Krka è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06257

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Doc Generici».

Estratto determina n. 1069/2015 del 4 agosto 2015

Medicinale: PREGABALIN DOC Generici;

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - via Turati 40 - 20121 Milano;

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674011 (in base 10) 19NUDV (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674023 (in base 10) 19NUF7 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674035 (in base 10) 19NUFM (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674047 (in base 10) 19NUFZ (in base 32);

«100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674050 (in base 10) 19NUG2 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674062 (in base 10) 19NUGG (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674074 (in base 10) 19NUGU (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674086 (in base 10) 19NUH6 (in base 32);

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674098 (in base 10) 19NUHL (in base 32);

Forma farmaceutica: Capsula rigida.

Composizione: Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg di pregabalin.

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Talco;

Opercolo della capsula:

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

capsule da 25, 50, 75, 150 e 300 mg: ferro ossido nero (E172);

capsule da 75, 100, 200 e 300 mg: ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172);

Inchiostro:

Gommalacca;

Ferro ossido nero (E172);

Glicole propilenico;

Ammonio Idrossido;

Produzione principio attivo:

Teva API India Ltd. - Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2 - UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar - 244 235 Gajraula (Uttar Pradesh) - India;

Assia Chemical Industries Ltd. - Teva-Tech Site - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara - P.O Box 2049 - Be'er Sheva 8412316 - Israele;

Produzione, confezionamento primario e secondario: Zentiva Saglik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - PK 83-93 Kücükkaristiran - 39780 Lüleburgaz, Kirklareli - Turchia.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Medis International a.s. - Karlovo náměstí 319/3, 1200 Prague 2 - Repubblica Ceca;

GE Pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone, "Chekanitza - South" - 2140 Botevgrad - Bulgaria;

Confezionamento secondario: S.C.F. S.N.C di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia;

Rilascio dei lotti: Helm AG - Nordkanalstr. 28 - 20097 Hamburg - Germania;

Indicazioni terapeutiche:

Dolore neuropatico: Pregabalin DOC Generici è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.

Epilessia: Pregabalin DOC Generici è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Disturbo d'Ansia Generalizzata: Pregabalin DOC Generici è indicato per il trattamento del Disturbo d'Ansia Generalizzata (GAD) negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674011 (in base 10) 19NUDV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18;

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674035 (in base 10) 19NUFM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,42;

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674047 (in base 10) 19NUFM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,55;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,67;

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674062 (in base 10) 19NUGG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,09;

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674074 (in base 10) 19NUGU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35;

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674098 (in base 10) 19NUHL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52;

«50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674023 (in base 10) 19NUF7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C

«100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/Al - AIC n. 043674050 (in base 10) 19NUG2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PREGABALIN DOC Generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06258

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Teva Italia».

Estratto determina n. 1068/2015 del 4 agosto 2015

Medicinale: DULOXETINA TEVA ITALIA;

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. Via Messina, 38 - 20154 - Milano;

Confezioni:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843010 (in base 10) 19TZG2 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843022 (in base 10) 19TZGG (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843034 (in base 10) 19TZGU (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843046 (in base 10) 19TZH6 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843059 (in base 10) 19TZHM (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843061 (in base 10) 19TZHP (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843073 (in base 10) 19TZJ1 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843085 (in base 10) 19TZJF (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843097 (in base 10) 19TZJT (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843109 (in base 10) 19TZK5 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843111 (in base 10) 19TZK7 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843123 (in base 10) 19TZKM (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843135 (in base 10) 19TZKZ (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843147 (in base 10) 19TZLC (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843150 (in base 10) 19TZLG (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843162 (in base 10) 19TZLU (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843174 (in base 10) 19TZM6 (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843186 (in base 10) 19TZML (in base 32);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043843198 (in base 10) 19TZMY (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843200 (in base 10) 19TZN0 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843212 (in base 10) 19TZND (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843224 (in base 10) 19TZNS (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843236 (in base 10) 19TZP4 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843248 (in base 10) 19TZPJ (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843251 (in base 10) 19TZPM (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843263 (in base 10) 19TZPZ (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843275 (in base 10) 19TZQC (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843287 (in base 10) 19TZQR (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 043843299 (in base 10) 19TZR3 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843301 (in base 10) 19TZR5 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843313 (in base 10) 19TZRK (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843325 (in base 10) 19TZRX (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843337 (in base 10) 19TZS9 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843349 (in base 10) 19TZSP (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843352 (in base 10) 19TZSS (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843364 (in base 10) 19TZT4 (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843376 (in base 10) 19TZTJ (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843388 (in base 10) 19TZTW (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843390 (in base 10) 19TZTY (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043843402 (in base 10) 19TZUB (in base 32);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 200 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043843414 (in base 10) 19TZUQ (in base 32);

Forma farmaceutica: Capsula rigida gastroresistente;

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 30 mg, 60 mg di duloxetina (come cloridrato);

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais);
Povidone (K-30);
Sodio laurilsolfato;
Talco;
Ipromellosa;
Saccarosio;
Trietil citrato;
Ipromellosa acetato succinato;
Titanio diossido (E171);

Involucro della capsula:

Titanio diossido (E171)
Indigotina - (E132)
Gelatina
Additionale per le capsule da 30 mg:
Ossido di ferro rosso (E172)
Additional for 60 mg capsules:
Ossido di ferro giallo (E172)

Inchiostro di stampa:

Per le capsule da 30 mg:
Gommalacca (E904)
Glicole propilenico (E1520)
Idrossido di potassio (E525)
Ossido di ferro nero (E172)
Soluzione forte di ammoniaca (E527)
Per le capsule da 60 mg:
Smalto di gommalacca-45 (20% esterified)

Ossido di ferro nero (E172)

Glicole propilenico (E1520)

Soluzione forte di ammoniaca (E527)

Rilascio lotti:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Debrecen, Pallagi út 13, H-4042, Ungheria;

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren 89143, Germania;

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb 10000, Croazia;

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Regno Unito;

Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo lotti: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Jerusalem OSD Plant, 20 Kiryat HaMada Street, Har Hotzvim Ind. Zone, Jerusalemn9777600, Israele;

Confezionamento primario e secondario e controllo lotti: TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israele;

Confezionamento secondario:

Neologistica S.r.l. Largo Boccioni, 1, - Origgio (VA) 21040, Italia;

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. Via Delle Industrie SNC - Livraga (LO) 26814, Italia;

CIT S.r.l. Via Primo Villa, 17 - Burago di Molgora (MB) 20875, Italia;

MOVIANTO France 472, rue du Rond d'Eau - Parc d'Activites Orleans-Sologne 45590 St Cyr en Val, Francia;

Etnovia Oy Teollisuustie 16-18, 60100 Seinajoki FI-60100 Seinajoki, Finlandia;

Confezionamento primario e secondario: MoNo chem-pharm. Produkte GmbH Leystraße 129, Wien 1200, Austria;

Produzione principio attivo:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., API Division 5 Basel Street, Petach Tikva 4951033, Israele;

Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech site Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, Be'er Sheva 8412316, Israele;

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Duloxetina Teva Italia è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843010 (in base 10) 19TZG2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - AIC n. 043843046 (in base 10) 19TZH6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843109 (in base 10) 19TZK5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843135 (in base 10) 19TZKZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17;

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC-AL - AIC n. 043843224 (in base 10) 19TZNS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,34;

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - AIC n. 043843325 (in base 10) 19TZRX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,34;

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Duloxetina Teva Italia è la seguente:

per le confezioni fino a 100 capsule: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 120 a 200 capsule: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06259

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Sandoz».

Estratto determina n. 1067/2015 del 4 agosto 2015

Medicinale: VALACICLOVIR SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, A.I.C. n. 039149188 (in base 10), 15BRN4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di valaciclovir.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Valaciclovir Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06260

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale per uso umano «Ialutim», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 183/2015 del 22 luglio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IALUTIM, confezione: A.I.C. n. 035893015 «0.5% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0.35 ml, titolare A.I.C.: Bausch & Lomb - IOM S.p.a., procedura nazionale, con scadenza il 9 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2 della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina V&A n. 1329/2015 del 14 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale CONGESCOR.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione dell'Environmental Risk Assessment (ERA) e del Risk Managment Plan (RMP), relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/0186/01-06/II/31

Tipologia della variazione: C.I.Z.

Titolare AIC: Daiichi Sankyo Italia S.P.A

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06436

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina V&A n. 1488/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale AUGMENTIN.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del sito Sandoz Industrial Products S.A., Poligon Industrial Mas Puigvert, E-08389 Palafolls, Barcelona, come produttore dell'intermedio in bulk del prodotto finito; conseguenti modifiche della dimensione del lotto, del processo di produzione, delle specifiche, delle procedure analitiche e del sistema di chiusura dell'intermedio, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/2809/002-003/II/014/G

Tipologia della variazione: B.II.d.2.d) B.II.b.1.f) B.II.b.3.z) B.II.b.4.a)

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06437

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Ratiopharm».

Estratto determina V&A n. 1489/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale PERINDOPRIL RATIOPHARM.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica degli stampati in accordo con l'esito del Referral. Aggiornamento dei testi in accordo al QRD template. Modifica dei paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 47, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 del Riassunto delle caratteristiche del Prodotto. L'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia della specialità medicinale è rinnovata a decorrere dalla data del Rinnovo europeo, relativamente al medicinale PERINDOPRIL RATIOPHARM ed alle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento:

A.I.C. n. 037805013 - «4 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805025 - «4 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805037 - «4 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805049 - «4 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805052 - «4 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805064 - «4 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805076 - «4 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805088 - «4 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805090 - «4 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 037805102 - «4 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Procedure: HU/H/0117/002/R/001 e HU/H/0117/002/1B/042.

Tipologia delle variazioni: Rinnovo Autorizzazione. Modifica stampati.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Ratiopharm».

Estratto determina V&A n. 1490/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale BRIMONIDINA RATIOPHARM.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica della durata di conservazione del prodotto finito:

DA: 4 anni,

A: 3 anni

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DK/H/1270/001/II/017

Tipologia della variazione: B.II.f.1.a.1).

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti da oltre 3 anni devono essere ritirati immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi possono rimanere in commercio per ulteriori 120 giorni (a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana).

Il titolare dell'AIC ha l'obbligo di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione/comunicazione di notifica regolare non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics».

Estratto determina V&A n. 1491/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS.

È autorizzata la seguente variazione: Presentazione del Risk Management Plan (RMP) come previsto da Good Pharmacovigilance Practice Modulo 5 a seguito della submission per una procedura di Repeat Use, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/2757/001/II/006

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: Teva Italia S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remodulin».

Estratto determina V&A n. 1492/2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale REMODULIN.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del sito di produzione del prodotto finito: Baxter Pharmaceutical Solutions (BPS), Bloomington, Indiana, USA, nel quale, il trasferimento dall'edificio A linea di riempimento 3, all'edificio D linea di riempimento 8, comporta modifiche del processo di produzione del prodotto finito

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: FR/H/0278/001-004/II/032

Tipologia della variazione: B.II.b.3.b)

Titolare AIC: United Therapeutics Europe LTD

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aulin».

Estratto determina V&A n. 1493/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale AULIN.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan e del sommario del sistema di farmacovigilanza, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IE/H/0116/001/II/008/G

Tipologia della variazione: C.I.11.b) C.I.8.a)

Titolare AIC: Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Teva».

Estratto determina V&A n. 1494/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ENALAPRIL TEVA.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei parametri di specifica del prodotto finito, per le specifiche in stabilità della procedura di prova del prodotto finito - Modifica del metodo di esecuzione del test dissoluzione, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DK/H/0152/002-004/II/055/G

Tipologia della variazione: B.II.d.1.z) B.II.d.2.z)

Titolare AIC: Teva Italia S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilfactin».

Estratto determina V&A n. 1505/2015 del 31 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale WILFACTIN.

È autorizzata la seguente variazione:

«Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata a un protocollo»

«Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo)»

Modifiche editoriali nella descrizione del processo produttivo, senza introdurre alcuna variazione nel processo produttivo

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: FR/H/0274/001/II/039/G

Tipologia della variazione: Grouping Tipo II n.B.I.a.2.c) e Tipo IA n.A.7)

Titolare AIC: LFB - Laboratoire Francais Du Fractionnement Et Des Biotechnologies

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viruxan».

Estratto determina V&A n. 1502/2015 del 28 luglio 2015

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VIRUXAN.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a *z)* Modifiche qualitative del principio attivo, fabbricazione - altra variazione, relativamente al medicinale «VIRUXAN», nelle forme e confezioni:

AIC n. 024055028 - 40 compresse 500 mg;

AIC n. 024055030 - «5% sciroppo" flacone 120 ml;

AIC n. 024055055 - os 20 bust. 1 g;

AIC n. 024055093 - crema 20 g 20%;

AIC n. 024055131 - 10 bustine vaginali g 10;

AIC n. 024055168 - im iv 10 fiale 1 g/5 ml;

AIC n. 024055170 - 12 ovuli vaginali 1500 mg

aggiornamento dell'ASMF del produttore Clarochem Ireland Limited (da versione 3.0 a 4.0), per il principio attivo Inosina acedoben dimepranolo (metisoprinolo/isoprinosina).

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

AIC n. 024055028 da: 40 compresse 500 mg a «500 mg compresse» 40 compresse in blister

AIC n. 024055055 da: os 20 bust. 1 g a «1 g granulato per soluzione orale» 20 bustine;

AIC n. 024055093 da: crema 20 g 20% a «20% crema» 1 tubo da 20 g;

AIC n. 024055131 da: 10 bustine vaginali g 10 a «5 g granulato per soluzione vaginale» 10 bustine;

AIC n. 024055168 im iv 10 fiale 1 g/5 ml a «1 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e intramuscolare» 10 fiale da 5 ml;

AIC n. 024055170 12 ovuli vaginali 1500 mg a «1500 mg ovuli vaginali» 12 ovuli.

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM) Italia.

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06445

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0951
Yen	136,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,041
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,70280
Fiorino ungherese	307,89
Zloty polacco	4,1489
Nuovo leu romeno	4,4050
Corona svedese	9,4865
Franco svizzero	1,0598
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0005
Kuna croata	7,5905
Rublo russo	68,5891
Lira turca	3,0430
Dollaro australiano	1,5071
Real brasiliano	3,7824
Dollaro canadese	1,4404
Yuan cinese	6,8002
Dollaro di Hong Kong	8,4903
Rupia indonesiana	14790,19
Shekel israeliano	4,1316
Rupia indiana	70,1343
Won sudcoreano	1281,97
Peso messicano	17,6897
Ringgit malese	4,2181
Dollaro neozelandese	1,6618
Peso filippino	50,078
Dollaro di Singapore	1,5087
Baht tailandese	38,419
Rand sudafricano	13,9277

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06487

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0973
Yen	136,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,055
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,7028
Fiorino ungherese	308,10
Zloty polacco	4,1498
Nuovo leu romeno	4,4095
Corona svedese	9,4450
Franco svizzero	1,0640
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,00
Kuna croata	7,5830
Rublo russo	68,8830
Lira turca	3,0430
Dollaro australiano	1,4831
Real brasiliano	3,7718
Dollaro canadese	1,4408
Yuan cinese	6,8143
Dollaro di Hong Kong	8,5084
Rupia indonesiana	14790,33
Shekel israeliano	4,1612
Rupia indiana	69,9556
Won sudcoreano	1274,78
Peso messicano	17,6781
Ringgit malese	4,2271
Dollaro neozelandese	1,6630
Peso filippino	50,074
Dollaro di Singapore	1,5104
Baht tailandese	38,4480
Rand sudafricano	13,8875

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06488

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0883
Yen	135,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,037
Corona danese	7,4617
Lira Sterlina	0,69630
Fiorino ungherese	309,30
Zloty polacco	4,1697
Nuovo leu romeno	4,4145
Corona svedese	9,4776
Franco svizzero	1,0658
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9955
Kuna croata	7,5800
Rublo russo	68,5840
Lira turca	3,0247
Dollaro australiano	1,4755
Real brasiliano	3,7721
Dollaro canadese	1,4334
Yuan cinese	6,7580
Dollaro di Hong Kong	8,4386
Rupia indonesiana	14707,43
Shekel israeliano	4,1425
Rupia indiana	69,3846
Won sudcoreano	1273,24
Peso messicano	17,7295
Ringgit malese	4,2202
Dollaro neozelandese	1,6641
Peso filippino	49,758
Dollaro di Singapore	1,5057
Baht tailandese	38,3463
Rand sudafricano	13,8983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06489

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0885
Yen	135,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,70140
Fiorino ungherese	310,45
Zloty polacco	4,1846
Nuovo leu romeno	4,4125
Corona svedese	9,5365
Franco svizzero	1,0713
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0260
Kuna croata	7,5660
Rublo russo	69,8530
Lira turca	3,0316
Dollaro australiano	1,4849
Real brasiliano	3,8273
Dollaro canadese	1,4333
Yuan cinese	6,7593
Dollaro di Hong Kong	8,4401
Rupia indonesiana	14724,55
Shekel israeliano	4,1451
Rupia indiana	69,4082
Won sudcoreano	1270,42
Peso messicano	17,8345
Ringgit malese	4,2588
Dollaro neozelandese	1,6665
Peso filippino	49,830
Dollaro di Singapore	1,5080
Baht tailandese	38,283
Rand sudafricano	13,8905

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06490

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0941
Yen	136,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,70510
Fiorino ungherese	310,35
Zloty polacco	4,1853
Nuovo leu romeno	4,4115
Corona svedese	9,5744
Franco svizzero	1,0738
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0410
Kuna croata	7,5515
Rublo russo	70,2133
Lira turca	3,0512
Dollaro australiano	1,4809
Real brasiliano	3,8579
Dollaro canadese	1,4313
Yuan cinese	6,7940
Dollaro di Hong Kong	8,4811
Rupia indonesiana	14809,32
Shekel israeliano	4,1737
Rupia indiana	69,8200
Won sudcoreano	1272,46
Peso messicano	17,8180
Ringgit malese	4,2960
Dollaro neozelandese	1,6647
Peso filippino	50,040
Dollaro di Singapore	1,5136
Baht tailandese	38,460
Rand sudafricano	13,8948

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06491

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo alla fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del torrente Maremola, ricadente nel territorio del Comune di Pietra Ligure.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 11 maggio 2015, si è proceduto alla fissazione dei limiti — ex art. 31 del Codice della navigazione — tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del torrente Maremola, ricadente nel territorio del comune di Pietra Ligure (Savona); tale nuova linea di delimitazione (indicata con colorazione in risalto rossa) è quella che congiunge i punti di vertice VD33 - DEL02 - VD5, comprensiva delle coordinate Gauss-Boaga dei punti che la identificano e le monografie di intercettazione con l'esistente dividente a ponente e a levante della foce stessa.

I sopracitati vertici (con coordinate Gauss-Boaga) relativi alla nuova dividente demaniale unitamente agli elaborati cartografici costituiscono parte integrante del decreto stesso.

15A06500

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Società Anonima cooperativa operaia di consumo di Cedarchis di Arta soc. coop. a r.l.», in Arta Terme e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1417 dd. 17 luglio 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la «Società Anonima Cooperativa Operaia di Consumo di Cedarchis di Arta soc. coop. a r.l.» con sede in Arta Terme, C.F. 01197250309, costituita addì 19 marzo 1953 per rogito notaio dott. Emilio Recla di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via Del Din n. 10/b.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A06288

Gestione commissariale della «Multywork Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pordenone.

Con deliberazione n. 1519 dd.31 luglio 2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* c.c., l'amministratore unico della cooperativa "Multywork Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Pordenone, C.F. 01742030933, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A06291

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «Les Jeunes Relieurs società cooperativa sociale», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1131, in data 31 luglio 2015, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società Les Jeunes Relieurs Società cooperativa sociale con sede legale in Aosta, via Capitano Chamonin n. 54 - costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta in data 9 novembre 1993, partita IVA e codice fiscale 00584850077 - ed ha nominato il dott. Massimo Terranova di Aosta quale commissario liquidatore.

15A06475

Scioglimento della «La Fenice società cooperativa sociale», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1132, in data 31 luglio 2015, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società La Fenice Società cooperativa sociale con sede legale in Aosta, via Tourneuve n. 12 - costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle in data 22 novembre 2011, partita IVA e codice fiscale 011625200747 - ed ha nominato il dott. Andrea Distrotti di Saint-Pierre quale commissario liquidatore.

15A06476

Liquidazione coatta amministrativa della «Valpul società cooperativa in liquidazione», in Saint-Christophe e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1130, adottata nell'adunanza del 31 luglio 2015, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società Valpul Società cooperativa in liquidazione con sede legale in Saint-Christophe (AO) - località Grand Chemin n. 33/D - costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia in data 21 dicembre 2007, partita IVA e codice fiscale 01115050070 - ed ha nominato il rag. Moreno Bruno Faedi di Aosta quale commissario liquidatore.

15A06477

Liquidazione coatta amministrativa della «Aironi società cooperativa sociale», in Pont-Saint-Martin e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1133, in data 31 luglio 2015, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della Aironi Società cooperativa sociale con sede legale in Pont-Saint-Martin, via Chanoux n. 133 - costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle in data 6 febbraio 2004, partita IVA e codice fiscale 01062040074 - ed ha nominato la dott.ssa Cristina Gaietto di Ivrea quale commissario liquidatore.

15A06496

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-193) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.